

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 47 DEL 18-12-2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **Dicembre**, alle ore **20:30**, presso la Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

All'appello risultano:

Componente		Presente	Assente
SCURI FABRIZIO	SINDACO	X	
GUIDETTI SABRINA	VICE SINDACO	X	
DELBARBA GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
CONSOLATI CATERINA	CONSIGLIERE	X	
FAITA CRISTIAN	CONSIGLIERE	X	
BONARDI DARIO	CONSIGLIERE	X	
VENNI SILVIO CESARE	CONSIGLIERE	X	
VENTURI ANGELA	CONSIGLIERE		X
ANDREOLI VARINIA	CONSIGLIERE	X	
BONETTI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
LUSSIGNOLI DANIELA	CONSIGLIERE	X	
FAIFER LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
VENNI MARIA TERESA	CONSIGLIERE	X	
RUBAGA FLAVIO	CONSIGLIERE	X	
LAMPERTI ELENA	CONSIGLIERE	X	
GUIDETTI MIRCO	CONSIGLIERE	X	
CAVALLERI PATRIZIA	CONSIGLIERE	X	

Numero totale PRESENTI: 16 – ASSENTI: 1

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **Dott. LUIGI FADDA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. FABRIZIO SCURI**, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra sinteticamente l'argomento, ripercorrendo le finalità e il contenuto della proposta. Apre quindi il dibattito.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Venni Maria Teresa, che dà lettura del seguente intervento, che altresì si allega:

In qualità di Consigliere di opposizione, dichiaro l'astensione del nostro Gruppo in merito alla proposta di deliberazione sull'IMU per l'anno 2024. La decisione nasce dalla constatazione che l'amministrazione non ha operato alcuna diminuzione delle aliquote rispetto a quelle stabilite per l'anno precedente. La scelta di mantenere invariati i livelli di imposizione per l'IMU del 2024, specificatamente per le diverse categorie immobiliari come delineato nella deliberazione, non riflette un tentativo di alleviare il carico fiscale sui cittadini, in un periodo che richiede, invece, maggiore flessibilità e supporto economico. La mancata revisione delle aliquote, nonostante le possibilità offerte dalla normativa vigente, mostra una certa rigidità nell'approccio fiscale, che potrebbe essere rivisto per meglio rispondere alle esigenze dei contribuenti. In questo contesto, pur riconoscendo la regolarità formale e la coerenza normativa della proposta, esprimiamo la nostra astensione, augurandoci che in futuro possa essere mostrata quella sensibilità fiscale necessaria in momenti di particolare difficoltà economica per la collettività. Chiedo che la dichiarazione di voto venga, oltre che allegata al verbale, riportata nel testo della deliberazione.

Successivamente, verificato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

Quindi,

CON voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Venni MT, Rubaga F., Lamperti E.), espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VISTO che con delibera la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21/12/2022 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per l'Applicazione della Nuova Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 27/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 della Legge n. 160 del 2019, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul

territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D" riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;

VISTO l'art. 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa;

VISTO l'art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

VISTO l'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, secondo il quale, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;

VISTO il Decreto 7 luglio 2023 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Gazz. Uff. 25 luglio 2023, n. 172) avente per oggetto: "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'art. 6 ter del Decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023 inserito in sede di conversione in Legge n. 170 del 27 novembre 2023 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023, il quale dispone che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2024, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RAVVISATA la necessità di confermare, per l'anno d'imposta 2024, le aliquote IMU in vigore nell'anno 2023 e approvate con propria precedente deliberazione n. 46 del 21/12/2022, come segue:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 9,40 per mille di cui aliquota quota stato pari al 7,60 per mille - aliquota quota ente pari al 1,8 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Area Economico Finanziaria, Dott. Angelo Bozza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2024 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U.:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 9,40 per mille di cui aliquota quota stato pari al 7,60 per mille - aliquota quota ente pari al 1,8 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

DI DARE ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DI DARE ATTO altresì che tutti gli altri aspetti generali e di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo trovano puntuale definizione nell'ambito del Regolamento per l'Applicazione della Nuova Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 27/05/2020;

DI INVIARE copia della presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2024, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000;

DI DEMANDARE al Responsabile Area Economico Finanziaria Dott. Angelo Bozza l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, data la sua caratteristica di costituire allegato al bilancio di previsione 2023, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Venni MT, Rubaga F., Lamperti E.), espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. e sm.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. FABRIZIO SCURI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUIGI FADDA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUIGI FADDA

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 16-12-2023

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2024**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il/La Responsabile dell’Area **ECONOMICO FINANZIARIA(n)**, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Addi, 12-12-2023

Il/La Responsabile dell’Area
BOZZA ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 16-12-2023

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 12-12-2023

Il Responsabile dell'Area
BOZZA ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Deliberazione di Consiglio n° 47 del 18-12-2023

Area: ECONOMICO FINANZIARIA

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2024**

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 22-01-2024 al 06-02-2024.

Cazzago San Martino, 22-01-2024

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCELLA ARCHETTI

DICHIARAZIONE DI VOTO PUNTO N. 6 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

In qualità di Consigliere di opposizione, dichiaro l'astensione del nostro Gruppo in merito alla proposta di deliberazione sull'IMU per l'anno 2024.

La decisione nasce dalla constatazione che l'amministrazione non ha operato alcuna diminuzione delle aliquote rispetto a quelle stabilite per l'anno precedente.

La scelta di mantenere invariati i livelli di imposizione per l'IMU del 2024, specificatamente per le diverse categorie immobiliari come delineato nella deliberazione, non riflette un tentativo di alleviare il carico fiscale sui cittadini, in un periodo che richiede, invece, maggiore flessibilità e supporto economico.

La mancata revisione delle aliquote, nonostante le possibilità offerte dalla normativa vigente, mostra una certa rigidità nell'approccio fiscale, che potrebbe essere rivisto per meglio rispondere alle esigenze dei contribuenti.

In questo contesto, pur riconoscendo la regolarità formale e la coerenza normativa della proposta, esprimiamo la nostra astensione, augurandoci che in futuro possa essere mostrata quella sensibilità fiscale necessaria in momenti di particolare difficoltà economica per la collettività.

Chiedo che la dichiarazione di voto venga, oltre che allegata al verbale, riportata nel testo della deliberazione.

Il capogruppo "Impegno e Presenza"
Maria Teresa Venri

